

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2266)

(Errata corrige)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1975
(V. Stampato n. 3986)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(MORO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREOTTI)**

**col Ministro delle Finanze
(VISENTINI)**

**col Ministro del Commercio con l'Estero
(DE MITA)**

**col Ministro dei Lavori Pubblici
(BUCALOSSI)**

**e col Ministro della Sanità
(GULLOTTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 ottobre 1975*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il
rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia
e le opere pubbliche

ERRATA CORRIGE

Pagina 11, prima colonna, dopo la sesta riga.

TESTO RIPORTATO DALLO STAMPATO N. 2266

Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

Art. 16-bis. — Per il completamento e la esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il relativo verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da contributi statali o regionali in annualità.

I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.

. OMISSIS

TESTO CORRETTO

Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

Art. 16-bis. — Per il completamento e la esecuzione da parte dei comuni e delle province di opere pubbliche di loro pertinenza, con priorità per quelle igienico-sanitarie, per gli asili-nido e le scuole materne e il verde pubblico attrezzato, per le quali esistono progetti esecutivi, i mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti entro il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1976, sino all'importo complessivo di 1.000 miliardi, sono garantiti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, anche se non assistiti da contributi statali o regionali in annualità.

I mutui non assistiti da contributi statali o regionali in annualità sono concessi con le modalità di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della citata legge n. 291 sulla base della sola deliberazione consiliare di assunzione del prestito regolarmente approvata dal competente organo regionale.

. OMISSIS

Nota. — La stessa correzione si intende riportata a pag. 35, nel testo ivi pubblicato dell'articolo 16-bis.